

S. 16106/17

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
ART. 23 10 co 1/24/11/81 n. 689

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
GIUDICE DI PACE DI ROMA  
I SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace, Avv. Rossana Sarro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. di R.G. n.5972/17

TRA

[REDACTED] elett.te dom.ta in Roma, Via Nomentana, 909 presso l'avv.  
Francesca Belmonte che la rapp.ta e difende per delega a margine del ricorso.

RICORRENTE

E

Prefettura di Roma, in persona del Prefetto p.t., dom.to per la carica in Roma,  
via IV Novembre 119/A, rapp.to e difeso dal funzionario delegato di Roma  
Capitale Francesca Tranquilli che la rapp.ta e difende per delega alle liti ed elett.te  
dom.ta presso la casa comunale in Roma via del Tempio di Giove, 21.

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione ex artt. 205 C.d.s e Dlgs n. 150/11, avverso il  
provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa di cui alla ordinanza  
ingiuntiva n. 00091160057132 del 28.10.16.

CONCLUSIONI: come da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all'art. 205 C.d.s, il ricorrente  
ha proposto opposizione avverso il provvedimento amministrativo di cui sopra,  
deducendone la nullità, tra l'altro, perché emesso oltre i termini di legge e per i  
motivi di merito dinanzi al Prefetto.

Si costituiva la Prefettura di Roma contestando.

All'udienza del 26.4.17 ad istruttoria espletata, precisate le conclusioni, la causa è  
stata decisa con dispositivo dandone lettura fine udienza, unitamente alle ragioni  
della decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame della documentazione in atti il ricorso appare fondato per il primo motivo.

Il ricorso veniva ricevuto dal Prefetto c/o la Polizia Municipale, in data 27.4.16 mentre l'ordinanza ingiuntiva è stata emessa il 28.10.16.

L'art. 203 C.d.S. stabilisce, al comma 1 bis, che il ricorso avverso il verbale di accertamento "può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento".

L'art. 204 C.d.S. al comma 1, fa decorrere il termine di 120 giorni per l'adozione da parte dell'autorità prefettizia dell'ordinanza ingiuntiva dalla ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, termine cui vanno aggiunti quelli stabiliti dai commi 1 bis e 2 dell'art. 203 C.d.S. ai fini della considerazione della tempestività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione.

Dunque l'intero meccanismo procedimentale trae origine e termine iniziale dalla data di ricevimento del ricorso da parte del Prefetto, della cui prova deve considerarsi onerato il ricorrente.

Nel caso di specie, la Prefettura non ha fornito la prova di eventuali atti sospensivi dei termini di cui all'art. 204 C.d.S., e pertanto il ricorso è stato ricevuto dalla dal Prefetto c/o la Polizia Municipale in data 27.4.16 mentre l'ordinanza ingiuntiva è stata emessa il 28.10.16, oltre il termine di 180 giorni previsto dalla legge.

Ne consegue pertanto che il suddetto provvedimento è da considerare illegittimo.

Spese come da dispositivo.

### P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiuntiva opposta;
- condanna la Prefettura di Roma alle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 180,00, oltre euro 43,00 di spese esenti, IVA, CPA e spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma il 19.1.17

Il Giudice di Pace

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 01 GIU 2017  
IL CANCELLIERE  
Sabrina Mori